



Comune di Mira
Città d'Arte
Città Metropolitana di Venezia

Settore 1 Servizi al Cittadino
Servizi demografici e sportello unico dei servizi al cittadino

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 22/12/2016

INDICE

- 1. Istituzione del registro dei Testamenti Biologici**
- 2. Definizione di Testamento Biologico**
- 3. Soggetti legittimati a presentare il Testamento Biologico**
- 4. Registro dei Testamenti Biologici**
- 5. Caratteristiche del Registro**
- 6. Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro**
- 7. Modalità di sostituzione e revoca del Testamento Biologico e del fiduciario**
- 8. Soggetti che possono prendere visione del Registro**
- 9. Gratuità dell'iscrizione al Registro**

ALLEGATI A-B-C

ART. 1 – Istituzione del registro dei Testamenti Biologici

Il Comune in base all'art. 3 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di Mira, nella sfera della propria autonomia e responsabilità amministrativa, tutela l'assoluta dignità delle persone promuovendo il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita di ogni essere umano.

A tal fine, fatta salva l'approvazione di una apposita normativa nazionale in materia, istituisce il Registro dei Testamenti biologici collocato presso i Servizi Demografici e Sportello Unico per il Cittadino – Ufficio Gestione Amministrativa dei Servizi Cimiteriali incardinato all'interno del Settore 1 Servizi al Cittadino.

ART. 2 - Definizione di Testamento Biologico

Il termine "*testamento biologico*" (definito anche: testamento di fine vita, dichiarazione anticipata di trattamento) fa riferimento ad un documento contenente la chiara e manifesta volontà di una persona che esplicita anticipatamente le indicazioni che il dichiarante vuole siano tenute in considerazione relativamente ai trattamenti medici cui essere/non essere sottoposto in caso di malattie o traumatismi cerebrali che portino e procurino la perdita di coscienza tale da potersi definire quale stato permanente ed irreversibile.

La persona che lo redige nomina un "FIDUCIARIO" il quale diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. Il fiduciario, che può *anche* non risiedere nel Comune di Mira, in caso di necessità, può ritirare il testamento biologico depositato dal dichiarante in busta sigillata.

Il Dichiarante può dare nomina anche un *fiduciario supplente* che assolverà alle funzioni sopra indicate qualora il fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni.

ART. 3 – Soggetti legittimati a presentare il Testamento Biologico

Sono soggetti legittimati a presentare il testamento biologico, nelle forme e secondo le modalità previste dal presente regolamento, gli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Mira, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che non siano sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire.

Il diritto si estende a tutti i cittadini maggiorenni residenti che per motivi di salute siano ricoverati presso strutture sociosanitarie e di conseguenza costretti a trasferire la propria residenza presso la struttura ospitante.

ART. 4 – Registro dei Testamenti Biologici

Il Registro è riservato ai soggetti di cui al precedente art. 3 ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000, di tutti i soggetti che hanno redatto una dichiarazione anticipata di trattamento.

Alla cancellazione anagrafica conseguirà automaticamente la eliminazione dal Registro del Testamento Biologico.

ART. 5 - Caratteristiche del Registro

Il registro gestisce la banca dei dati dei dichiaranti e dei fiduciari, ed attribuisce un numero progressivo ad ogni singola pratica. Sarà previsto un aggiornamento annuale del registro verificando con l'anagrafe l'eventuale decesso o migrazione dell'interessato.

Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l'attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso.

ART. 6 – Modalità di deposito e di iscrizione del Testamento Biologico nel relativo Registro

Il Testamento Biologico si acquisisce dal cittadino in busta sigillata contenente le volontà, lasciando piena libertà nei contenuti e nella forma.

Prima di consegnare il proprio testamento biologico in busta chiusa, il dichiarante deve avere già redatto le copie per sé e per il fiduciario.

La busta chiusa dovrà contenere, oltre al testamento biologico, una copia fotostatica del documento d'identità del dichiarante.

Il cittadino si presenterà all' Ufficio Gestione Amministrativa dei Servizi Cimiteriali con la busta sigillata unitamente al o ai fiduciari (massimo due).

La busta già chiusa contenente il testamento biologico viene numerata e sigillata e lo stesso numero viene annotato sul Registro dei testamenti biologici debitamente predisposto.

In quella sede l'interessato sottoscriverà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000, utilizzando un modulo già predisposto nel quale dichiarerà la consegna della busta e della nomina del fiduciario, nonché renderà la dichiarazione di non aver depositato presso altri soggetti pubblici o privati altro testamento biologico.

Il fiduciario sottoscriverà, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000, con modulo già predisposto nel quale dichiarerà di essere il fiduciario del soggetto che consegna il testamento biologico dando l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà vengono numerate con lo stesso numero di quello assegnato alla busta chiusa e spillate esternamente alla busta.

Al dichiarante viene rilasciata una fotocopia della dichiarazione dell'atto notorio indicante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro e la firma del funzionario del Comune come ricevuta di avvenuta consegna ed altresì una copia del presente Regolamento.

ART. 7 - Modalità di sostituzione e revoca del Testamento Biologico e del fiduciario

Il richiedente può, in qualsiasi momento, modificare, sostituire o revocare il testamento biologico mediante le modalità indicate all'art. 6.

Analogamente il richiedente può revocare e/o sostituire il fiduciario e/o il suo supplente con le stesse modalità previste dall'art. 6.

ART. 8 – Soggetti che possono prendere visione del Registro

Il Registro non è pubblico. Possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere l'attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione del loro congiunto, ed altri elementi risultanti dal Registro: il fiduciario, anche quello supplente e le altre persone eventualmente indicate, in forma espressa dal richiedente all'interno della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

ART. 9 – Gratuità dell'iscrizione al Registro

L'iscrizione al Registro è volontaria e gratuita.

ART. 10 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'adozione della deliberazione che lo approva.